

6 agosto 2016 10:02

Caos aerei e aeroporti. Il caso Firenze. Che fare

di [Vincenzo Donvito](#)

I circa 200 passeggeri che all'aeroporto di Firenze hanno dovuto attendere quasi 24 ore prima di veder partire il loro volo Vueling, sono state vittime di casi purtroppo non rari, soprattutto in periodi come questi. La compagnia aerea e' stata vittima del maltempo e della propria disorganizzazione ed ha tentennato fin troppo per cercare una soluzione che, poi, alla fine, ha pagato a caro prezzo: per tutti i malcapitati albergo per una notte con pasti e relativi trasferimenti, viaggio in pullman verso l'aeroporto di Pisa per un volo alternativo ma poi abortito a meta' strada (ad Empoli i pullman hanno fatto marcia indietro), pasti e rinfreschi durante l'attesa.

Comunque, lasciando alla Vueling la soluzione dei suoi problemi se vuole continuare ad operare sui cieli e negli aeroporti, quello che ci interessa sono i passeggeri. Nello specifico la Vueling ha rispettato l'assistenza prevista dai regolamenti e accordi internazionali, pur con le gravi carenze di informazione e aggiornamento lamentati da molte vittime. Per i passeggeri, che andavano quasi tutti in vacanza, resta la possibilita' di rifarsi con la compagnia per la vacanza rovinata di cui sono stati vittime (come minimo hanno perso un giorno di vacanza, con relativi costi per avvisare i loro alberghi e/o agenzie di viaggi di cosa stava accadendo e di non far saltare le loro prenotazioni). Ogni passeggero (o gruppi che viaggiano insieme) puo' fare una messa in mora in cui pretende il danno subito, ma anche gli indennizzi che, pur se le norme italiane e comunitarie non prevedono esplicitamente in casi del genere (regolamento CE 261/2004), un'importante sentenza della Corte di giustizia europea (n.402 del 19/11/2009) ha chiarito che nei casi in cui il ritardo del volo causi al passeggero una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ovvero nei casi in cui i passeggeri giungono a destinazione tre ore o piu' dopo l'orario previsto originariamente, e' dovuta la compensazione pecuniaria prevista per i casi di cancellazione del volo che, nella fattispecie, sarebbero 250 euro a testa.

Qui le norme e come rivalersi (http://sosonline.aduc.it/scheda/voli+aerei+diritti+dei+passeggeri+regole_15533.php)